

## MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER L'IMMISSIONE IN CONSUMO DI CARBURANTI DA DEPOSITO FISCALE

Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato richiesto da

Partita IVA

Codice fiscale

fino a concorrenza di euro

(euro

a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

indirizzo PEC

Conforme all'originale

### PREMESSO CHE

- in seguito denominato/a "Richiedente", intende immettere in consumo carburanti per uso autotrazione, individuati dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018, dal deposito fiscale con cod. accisa  e indirizzo PEC  ai sensi dell'art. 1 commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

### E CHE

- (per singola immissione in consumo:) il valore dei beni per i quali si procede all'immissione in consumo, come dichiarato dal "Richiedente", è pari a euro , cui corrisponde un'imposta sul valore aggiunto dovuta pari a euro  oppure
- (per immissioni in consumo cumulative:) il valore complessivo dei beni per i quali si ritiene di procedere a successive immissioni in consumo nell'anno solare , come dichiarato dal "Richiedente", è pari a euro  cui corrisponde un'imposta sul valore aggiunto dovuta pari a euro  ;

il/la  (in seguito denominata "Intermediario o Banca"),

Codice fiscale

P.IVA

con sede in

Tel.

Fax

PEC

Intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Richiedente in data

giorno mese anno

ha costituito il deposito vincolato (numero identificativo)

dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, avente valore nominale pari a €

(euro ) , composto dai seguenti titoli, aventi tutti scadenza successiva al termine di durata della garanzia:

1	Nome titolo <input style="width: 95%;" type="text"/>	Codice ISIN <input style="width: 95%;" type="text"/>	
	<i>lettere</i>	<i>cifre</i>	
	Valore nominale: euro <input style="width: 40%;" type="text"/>	<input style="width: 40%;" type="text"/>	
2	Nome titolo <input style="width: 95%;" type="text"/>	Codice ISIN <input style="width: 95%;" type="text"/>	
	<i>lettere</i>	<i>cifre</i>	
	Valore nominale: euro <input style="width: 40%;" type="text"/>	<input style="width: 40%;" type="text"/>	
3	Nome titolo <input style="width: 95%;" type="text"/>	Codice ISIN <input style="width: 95%;" type="text"/>	
	<i>lettere</i>	<i>cifre</i>	
	Valore nominale: euro <input style="width: 40%;" type="text"/>	<input style="width: 40%;" type="text"/>	
4	Nome titolo <input style="width: 95%;" type="text"/>	Codice ISIN <input style="width: 95%;" type="text"/>	
	<i>lettere</i>	<i>cifre</i>	
	Valore nominale: euro <input style="width: 40%;" type="text"/>	<input style="width: 40%;" type="text"/>	
5	Nome titolo <input style="width: 95%;" type="text"/>	Codice ISIN <input style="width: 95%;" type="text"/>	
	<i>lettere</i>	<i>cifre</i>	
	Valore nominale: euro <input style="width: 40%;" type="text"/>	<input style="width: 40%;" type="text"/>	

I predetti titoli sono costituiti in pegno a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di   
a garanzia dell'importo relativo all'imposta sul valore aggiunto indicato in premessa.

Il Richiedente dichiara di essere l'intestatario dei titoli di cui ai punti .

Il Richiedente dichiara che l'intestatario dei titoli di cui ai punti  è il/la sig./sig.ra/società

Codice fiscale

nato/a  il  giorno  mese  anno

residente/avente sede in

Il terzo intestatario dei titoli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

Il Richiedente garantisce che, per tutta la durata della garanzia, il valore del deposito, con riferimento al valore nominale, sia almeno pari all'importo indicato in premessa.

Il Richiedente accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di

le condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del valore dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui beni immessi in consumo dal deposito in premessa identificato.

## CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO TRA L'INTERMEDIARIO / BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

### Art. 1 – Delimitazione della garanzia

L'intermediario o la Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce l'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguita nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alla seguente somma, dovuta dal Richiedente:

- Valore dell'Imposta sul valore aggiunto sui carburanti immessi in consumo dal deposito fiscale.

### Art. 2 – Durata della garanzia

La presente garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia:

- nel caso di singola immissione in consumo, a decorrere dalla data di immissione in consumo del carburante dal deposito fiscale da parte del Richiedente, per una durata pari a 12 mesi;
- in caso di più immissioni in consumo effettuate nel corso dell'anno solare e garantite con unico modello, a decorrere dalla data della prima immissione in consumo del carburante dal deposito fiscale da parte del Richiedente fino al 31/12 dell'anno successivo all'anno solare in cui avvengono le immissioni stesse.

### Art. 3 – Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa.

### Art. 4 – Composizione del deposito

Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Richiedente o di terzi che dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto. La scadenza dei titoli che compongono il deposito non può essere inferiore al termine previsto dall'art. 2.

### Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

L'intermediario o Banca si obbliga a liquidare i titoli costituenti il deposito e a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare all'intermediario o Banca, in tempo utile e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

### Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale dell'Intermediario, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha costituito il deposito.

### Art. 7 – Foro competente

In caso di controversia fra Intermediario o Banca e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale a favore della quale costituito il deposito vincolato.

### Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO

DATA

giorno | mese | anno

IL RICHIEDENTE

L'INTERMEDIARIO/BANCA

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI

Si approvano specificamente gli articoli 1, 2, 5 e 7, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. .

L'INTERMEDIARIO/BANCA

Si approva specificamente l'articolo 4, ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI

IL RICHIEDENTE